

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)	
Aliquote contributive co.co.co e autonomi:	
L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per i titolari di co.co.co o svolgenti prestazioni autonome, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro	

Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie	24%
Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie	25%
Fino al 31/12/2027:	
a. la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo	
b. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.	

CONTRIBUTI MINORI	2,03%
Maternità:	0,22%
Malattia: (indennità degenza e malattia)	0,50%
DIS-COLL (disoccupazione):	1,31%
*Ad essi non si applica, nei primi 5 anni, la riduzione della base imponibile	

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)	DESCRIZIONE
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo:	
Irpef	
fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.	non costituiscono base imponibile ai fini fiscali
per importi superiori ad euro 15.000,00	Concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo
<i>“all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare ”</i>	<i>“Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67 del TUIR nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi del Dlgs 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di € 15.000”</i>

IRAP	
fino all'importo complessivo annuo di euro 85.000,00.	non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP
per importi superiori ad euro 85.000,00	concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP

PREMI	
sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73 e l'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%	<i>“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche”</i>
La disciplina può essere applicata solo per:	a. Risultati ottenuti in competizioni
	b. Da soggetti tesserati (e quindi non solo soci di asd)
	c. partecipazioni a raduni di squadre nazionali

RIMBORSO SPESE DEI CO.CO.CO (fuori dal comune sede di lavoro)	NOTE
Rimborso spese viaggio a piè di lista	con allegati giustificativi
Indennità Km	con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci per ASD e SSD
Spese vitto e alloggio: a piè di lista oppure in via forfettaria (che non concorrono alla formazione del reddito) secondo la seguente scaletta:	a. Fino ad € 46,48 al giorno (€ 77,47 trasferte estero) b. Se messa gratuitamente a disposizione una delle due spese € 30,99 (€ 51,65 estero) c. Se messe entrambe gratuitamente a disposizione € 15,49 (€ 28,52 estero)

RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI (fuori dal comune di residenza)	
Rimborso spese a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio	con allegati giustificativi
Indennità Km	con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci - per ASD e SSD
Spese autocertificate Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:	a. non superino l'importo di 150 euro mensili b. l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. c. Anche tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.